



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
REPARTO AFFARI GENERALI - Ufficio Affari Generali

---ooOoo---

Prot. n. 3371/032-1033

00187 Roma, 16 LUG. 1998
Cap. RAUDINO 3.8515

Allegati n. 1

OGGETTO: Imposta di registro degli atti di concessione degli alloggi di servizio.

AL COMANDO REGIONE MILITARE NORD	35100 <u>PADOVA</u>
AL COMANDO REGIONE MILITARE CENTRO	50100 <u>FIRENZE</u>
AL COMANDO DELLA CAPITALE	00100 <u>ROMA</u>
AL COMANDO REGIONE MILITARE SUD	80100 <u>NAPOLI</u>
AL COMANDO MILITARE AUTONOMO DELLA SICILIA	90100 <u>PALERMO</u>
AL COMANDO MILITARE AUTONOMO DELLA SARDEGNA	09100 <u>CAGLIARI</u>

Al fine di garantire in ambito Forza Armata un'univoca e corretta applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, inerente al pagamento dell'imposta di registro sulle concessioni degli alloggi di servizio, si invia, in allegato, per il seguito di competenza, copia di una direttiva fatta pervenire dal Segretariato Generale della Difesa e DNA in data 10 giugno 1998.

d'ordine
p. IL CAPO UFFICIO *oft*
(Col. f. s. SM Romeo TONI)
Col. T. T. T.

26565

Allegato al Concessionario
12/12
63/12

AMM. / NRE

DISTRETTO MILITARE DI ROMA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DATA

COMANDO DELLA CAPITALE

SM - Ufficio Affari Generali e Presidiari

PROL. N° 7125

Indirizzo Telegrafico: CAPITALECOMILES - ROMA

Prot.n. 43/5992/DV - ALLOGGI

00197 ROMA
Magg. Ferrari 0680994365

09/12/1998

OGGETTO: imposta di registro - DPR 131/86 - Regime di tassazione delle concessioni d'alloggi di servizio.

A: Vds. elenco (ALLEGATO "A")

Seguito circ. n. 901/6510/DV - ALLOGGI datata 25/05/98

- 1 Con la circolare a seguito, erano state delineate le modalità esecutive per il pagamento della tassa di registro degli atti di concessione degli alloggi demaniali.
Tale direttiva nel concreto aveva dato luogo a varie problematiche in quanto gli Uffici di Registro interpretavano in maniera difforme le disposizioni di legge.
- 2 Allo scopo di dirimere i dubbi e le perplessità è stato posto uno specifico quesito al Ministero delle Finanze, che con la lettera in allegato "B", nel sottolineare che tali atti amministrativi debbono essere compresi nella categoria delle "Concessioni di beni demaniali" e pertanto non possono essere assimilati alle locazioni d'immobili configurate dagli art. 1571 e seguenti del codice civile, detta le norme in merito a:
 - a imposta principale e applicazione del termine fisso;
 - b pagamento dell'imposta sulla pluriennalità;
 - c tassa da corrispondere per gli utenti senza titolo;
 - d modellistica da utilizzare e relativa imputazione al "codice tributo".

3 Sulla base di quanto sopra, sono state riportate di seguito le varie imposte da corrispondere secondo il tipo di concessione demaniale:

- a Alloggio AST di durata di 8 anni:
 - imposta principale all'atto della stipula dell'atto di concessione = 2% (Ca x 8) e comunque non inferiore a £ 250.000 (*);
 in alternativa:
 - imposta principale = £ 250.000 (*);
 - imposta complementare = 2% (Ca) dovuta ogni anno, entro il 31/12 dell'annualità successiva a quella in corso.

DISTRETTO MILITARE
ROMA
21 DIC. 1998
DATA DI ARRIVO

- b Alloggio ASI - ASIR ad incarico con durata presunta Dp.
 - imposta principale all'atto della stipula dell'atto di concessione = 2% (Ca x Dp) e comunque non inferiore a £ 250.000 (*). Sarebbe opportuno indicare una durata contrattuale (Dp) in modo da realizzare il pagamento dell'imposta di registro almeno pari a quella in misura fissa di £ 250.000.

in alternativa:

- *imposta principale* = £ 250.000 (*);

- *imposta complementare* = 2% (Ca) dovuta ogni anno, entro venti giorni dall'inizio dell'annualità successiva a quella in corso;

c. Alloggi ASGC (a titolo gratuito e per tal motivo assimilati al comodato d'uso):

- *imposta principale* = £ 250.000;

Per i contratti pluriennali ASIR - ASI ed AST, in occasione della variazione del canone dovuta ad emissione, da parte degli Organi Tecnici del Genio, di una nuova scheda canone, dovrà essere pagata un'*imposta suppletiva*. La stessa non è applicata in occasione degli aggiornamenti ISTAT e dovrà essere pari al 2% del nuovo canone annuo per il numero degli anni restanti fino al termine della concessione, detratta dell'importo già corrisposto con l'imposta principale, per lo stesso periodo di tempo.

Si precisa che il pagamento di cui ai precedenti punti 3 a, b, e c, va effettuato mediante il modello 23 e il modello 32, in copia in allegato "C", utilizzando il codice tributo 1091 per gli importi superiori alla tassa fissa, il codice tributo 110T per il pagamento della tassa fissa e deve essere indicata la causale "RP".

4 Gli utenti, che alla scadenza dei termini di concessione rifiutino il rilascio dell'immobile, cessati i presupposti che hanno legittimato la concessione, fanno sì che l'occupazione si trasformi in "senza titolo". Tale "status" comporta a loro carico, a mente:

- dell'art. 19 del DPR 131/86, l'onere di presentare una dichiarazione circa la condizione venutasi a creare, utilizzando il mod. 2 distribuito dal vari Ufficio di Registro;

- dell'art. 9 della Tariffa (parte prima del DPR 131/86), l'applicazione dell'aliquota del 3% in rapporto alla somma dell'indennità d'occupazione (non più definibile canone ma ad esso assimilato) da corrispondere, per ogni annualità, entro 20 giorni dall'inizio dell'annualità successiva a quella in corso.

Gli utenti, privi dell'atto di concessione, in quanto assegnatari antecedentemente al 1980, dovranno effettuare il pagamento annualmente entro il 20 gennaio.

L'auto tassazione dovrà avvenire utilizzando gli stessi codici tributo e la stessa causale di versamento sopraindicati.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla corretta compilazione della modellistica, per non incorrere in versamenti con codici tributi e causali non pertinenti che renderebbero nullo il pagamento stesso

5 Per quanto sopra, gli Enti e Reparti in indirizzo dovranno dare immediata applicazione delle direttive di cui sopra che abrogano e sostituiscono quelle impartite con la circolare a seguito.

Si precisa, inoltre, che gli utenti dovranno fornire all'Ente Gestore, a riprova del pagamento dell'imposta, copia dell'attestato di versamento. In caso contrario l'Ente Gestore dovrà darne comunicazione all'Ufficio dell'Imposta di Registro per gli adempimenti di competenza.

L'Ente Gestore, inoltre, dovrà informare gli utenti "sine titolo" di quanto precisato al punto 4.

Per delega del Comandante del Comando della Capitale

IL VICE COMANDANTE

(Magg. Gen. Angelo CARPARELLI)

NOTE:

Ca = Canone annuo;

Dp = anno o frazione di esso, stabilito in rapporto alla base imponibile per cui il calcolo dell'imposta principale risulti pari o superiore all'imposta a tasso fisso di £ 250.000, o definito dall'utente stesso.

(*) L'imposta, riferita alla prima annualità del contratto, è pari a £ 250.000 solo se il calcolo del 2% del canone annuo risulti inferiore a tale cifra. In caso contrario, l'imposta da versare è rapportata al 2% del canone annuo.

ENTI GESTORI (LAZIO)

COMANDO PRESIDIO MILITARE (nucleo stralcio)	CECCHIGNOLA
COMANDO PRESIDIO MILITARE ANZIO - NETTUNO (nucleo stralcio)	NETTUNO
COMANDO CW/4	SABAUDIA
17° REGGIMENTO ACQUI	SORA
SCUOLA NBC	RIETI
SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI	VITERBO
SCUOLA DI FANTERIA	CESANO
SCUOLA DI CAVALLERIA	MONTELIBRETTI
SCUOLA DI GUERRA	CIVITAVECCHIA
SCUOLA DI ARTIGLIERIA	BRACCIANO
COMANDO 3° REGGIMENTO TRASMISSIONI	ROMA
COMANDO BRIGATA "GRANATIERI DI SARDEGNA"	ROMA
COMANDO RAGGRUPPAMENTO UNITA' DIFESA	ROMA
COMANDO CARCERE MILITARE	ROMA
COMANDO DISTRETTO MILITARE DI ROMA	ROMA
REGGIMENTO "LANCIERI DI MONTEBELLO"	ROMA
8° CENTRO RIFORNIMENTO E MANTENIMENTO	ROMA
8° DIREZIONE GENIO MILITARE	ROMA
CENTRO PENSIONISTICO ESERCITO ITALIANO	ROMA
REP. CDO E SUPPORTI TATTICI "GRANATIERI DI SARDEGNA"	ROMA
COMANDO DELLA CAPITALE UFF. AMMINISTRAZIONE	SEDE
REPARTO IMPIEGO OPERATIVO DELLO SME	ROMA
M.D. COMANDO RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO	ROMA
POLICLINICO MILITARE	ROMA
CENTRO LOGISTICO DELLO SME	CASTEL FUSANO
CENTRO TECNICO DEL GENIO	ROMA
CENTRO TECNICO DELLA MOTORIZZAZIONE	MONTELIBRETTI
CENTRO RIFORNIMENTI MAT. TELECOMUNICAZIONI	ROMA-MAGLIANA
STAB. MIL. MAT. ELETTRONICI DI PRECISIONE	ROMA
STAB. MIL. MAT. DELLE TRASMISSIONI	ROMA
80° REGGIMENTO "ROMA"	CASSINO
e, per conoscenza:	
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	
Reparto Affari Generali- Uff. Affari Generali	ROMA



COMANDO DELLA CAPITALE

SM - Ufficio Affari Generali e Presidiari

Indirizzo Telegrafico: CAPITALECOMILES - ROMA

Prot. 43/ 438 / DV-ALLOGGI

00197 Roma, 15/01/99
O.A. Mingiardi 0680994353

All.

OGGETTO: Imposta di registro - DPR 131/86 - Regime di tassazione delle concessioni d'alloggi servizio.

AL

^^^^^^

1. Si comunica che, in linea con quanto dispone il DPR 131/86 e sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze, tutti gli utenti, all'atto della concessione dell'alloggio demaniale sono tenuti al pagamento dell'imposta di cui all'oggetto secondo i seguenti criteri:
 - a. Alloggi AST di durata 8 anni:
 - imposta principale all'atto della stipula dell'atto di concessione = 2% (Canone annuo x 8, comunque non inferiore a £. 250.000;
 - in alternativa:
 - imposta principale = £. 250.000
 - imposta complementare = 2% (calcolato sul canone annuo) dovuta ogni anno, entro 2 giorni dall'inizio dell'annualità successiva a quella in corso;
 - b. Alloggi ASI - ASIR ad incarico con durata presunta (Dp):
 - imposta principale all'atto della stipula dell'atto di concessione = 2% (Canone annuo x Dp) e comunque non inferiore a £. 250.000. Sarebbe opportuno indicare una durata contrattuale (Dp) in modo da realizzare il pagamento dell'imposta almeno pari al tasso fisso di £. 250.000.
 - in alternativa:
 - imposta principale = £. 250.000;
 - imposta complementare = 2% (sul canone annuo) dovuta ogni anno, entro venti giorni dall'inizio dell'annualità successiva a quella in corso;
 - c. Alloggi ASGC (a titolo gratuito):
 - imposta principale = £. 250.000.

Per i contratti pluriennali ASIR - ASI ed AST, in occasione della variazione del canone dovuta all'emissione, da parte degli Organi Tecnici del Genio, di una nuova scheda canone, dovrà essere pagata un'imposta suppletiva. La stessa non è applicata in occasione degli aggiornamenti ISTAT e dovrà essere pari al 2% del nuovo canone annuo per il numero degli anni restanti fino al termine della concessione, detratta dell'importo già corrisposto con l'imposta principale, per lo stesso periodo di tempo.

Si precisa che i pagamenti di cui sopra vanno effettuati mediante il modello 23 o il modello 32, in copia in allegato, utilizzando il codice tributo 109T per gli immobili demaniale.

2. Gli utenti che, alla scadenza dei termini di concessione rifiutino il rilascio dell'immobile, cessati i presupposti che hanno legittimato la concessione, fanno sì che l'occupazione si trasformi in "senza titolo". Tale "status" comporta a loro carico di :

- presentare una dichiarazione circa la condizione venutasi a creare, utilizzando il mod. 2 distribuito dagli Uffici del Registro, a mente dell'art. 19 del DPR 131/86;
- corrispondere, per ogni annualità ed entro 20 giorni dall'inizio dell'annualità successiva a quella in corso, un'imposta pari al 3% in rapporto alla somma dell'indennità di occupazione (non più definibile canone, ma ad esso assimilato).

Gli utenti privi dell'atto di concessione, in quanto assegnatari antecedentemente al 1980, dovranno effettuare il pagamento annualmente entro il 20 gennaio.

L'auto tassazione dovrà avvenire utilizzando gli stessi codici tributo e la stessa causale di versamento sopra indicate

Particolare attenzione dovrà essere posta alla corretta compilazione della modellistica, per non incorrere in versamenti con codici tributi e causali non pertinenti che renderebbero nullo il pagamento stesso.

3. Di quanto precede al para 2, si prega la S.V. di voler dare immediata comunicazione a tutti gli utenti dello stabile interessati, i quali sono tenuti a fornire all'Ente Gestore, a riprova del pagamento dell'imposta, copia dell'attestato di versamento. In caso contrario il predetto Ente dovrà darne comunicazione all'Ufficio dell'Imposta di Registro per gli adempimenti di competenza.

Per delega del Comandante del Comando della Capitale

IL VICE COMANDANTE

(Magg. Gen. Angelo CARPARELLI)

